

DELIBERAZIONE G.C. N. 10 DEL 18/1/2017

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017/2019 – PIANO OCCUPAZIONALE DELL’ENTE. MODIFICA REGOLAMENTO ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che uno dei principi e delle finalità della normativa generale sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come si desumono nel D.Lgs. 165/2001 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è costituito “dalla migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni”;

Visto che, sia l’art. 39 - comma 1 della Legge 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) che l’art. 91 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), prevedono lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno del personale come strumento di ottimizzazione delle risorse;

Considerato che la normativa di cui sopra codifica la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli Enti Locali, prevedendo l’obbligo di correlare le decisioni in ordine alla dotazione organica alle effettive esigenze produttive, alle scelte strategiche complessive dell’Ente ed alle disponibilità finanziarie, con lo scopo di effettuare la previsione dei posti vacanti che si intendono ricoprire indicando le modalità di reperimento delle risorse umane;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

Visto, in particolare, l’art. 30 del citato decreto legislativo recante norme sul passaggio diretto di personale tra le amministrazioni diverse;

Visto l’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che, ai commi 4 e 4-bis, testualmente recita:

«4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall’organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4-bis. (Comma inserito dall’art. 35, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.»;

Visti gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni;

Richiamate:

- la deliberazione G.C. n. 225 del 23/12/2010 di approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, così come modificato con deliberazione G.C. n. 3 del 13/1/2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 17/2/2016, di approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale triennio 2016/2018;

Vista l’attuale dotazione organica vigente:

DESCRIZIONE	CATEGORIE
Posti a tempo pieno	Categoria B n. 4 Categoria B3 n. 5 (di cui 1 vacante) Categoria C n. 6 (di cui 1 vacante) Categoria D n. 3 (di cui 1 vacante) Categoria D3 n. 2
Posti a tempo parziale (83,33%)	Categoria A n. 1
Posti a tempo parziale (33,33%)	Categoria A n. 1
Totale posti di organico	n. 22

Considerato che risultano in servizio n. 19 dipendenti di cui n. 1 comandato e che risultano vacanti:
 n. 1 posto vacante - cat. D1 – istruttore direttivo contabile – area economico finanziaria, per dimissioni;
 n. 1 posto vacante - cat. C – istruttore tecnico – area tecnica e tecnico manutentiva, per pensionamento;
 n. 1 posto vacante - cat. B3 – collaboratore tecnico – area tecnica e tecnico manutentiva, per pensionamento;

Visto che con la deliberazione G.C. n. 19/2016, si prevedeva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni, anche legislative, del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

Vista la circolare 1/2015 relativa alle Linee guida del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle Province e delle Città Metropolitane, ai sensi dell'articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il D.P.C.M del 14 settembre 2015 sulla mobilità dei dipendenti in sovrannumero delle amministrazioni provinciali;

Vista la nota n. 42335 dell'11 agosto 2016, resa dal Dipartimento della Funzione pubblica, il quale, in attuazione all'articolo 1, comma 234, della legge di stabilità 2016, ha stabilito il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli Enti territoriali di Basilicata, Piemonte e Sardegna;

Dato atto che nella sopra indicata nota testualmente si legge:

“Dai dati acquisiti dal portale «Mobilità.gov.it», a seguito degli adempimenti svolti dalle amministrazioni interessate, si rileva inoltre che, in attuazione della normativa sopra richiamata e delle procedure definite dal citato DM del 14 settembre 2015, per le seguenti regioni, attesa l’assenza o l’esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare dopo le assegnazioni della fase 1, è possibile procedere, ai sensi del citato articolo 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015, al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione”.

Esclusivamente per le predette regioni e per gli enti locali che insistono sul loro territorio:

- sono ripristinate, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015;
- le disponibilità (offerta mobilità) già inserite nel portale da tutte le amministrazioni rimangono destinate al processo di ricollocazione del personale interessato, secondo la disciplina del DM del 14 settembre 2015;
- le assunzioni a tempo determinato e la mobilità svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente”;
- con il vincolo però che le disponibilità (offerta mobilità) già inserite nel portale da tutte le amministrazioni rimangono destinate al processo di ricollocazione del personale interessato, secondo la disciplina del DM del 14 settembre 2015;

Atteso che, successivamente, con nota prot. n. 51991 del 10.10.2016, il Dipartimento non fa più riferimento al vincolo sopra indicato nella precedente nota e quindi chiarisce che per le regioni, compreso il Piemonte, sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione, pubblicando altresì in data 10.10.2016, la percentuale di ricollocaimento del personale in soprannumero che per la Regione Piemonte è del 97,7%;

Alla luce di quanto sopra, in riferimento all'art. 16, comma 1-ter, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, nelle Regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle Province, i Comuni e le Città Metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità;

Atteso che questa Amministrazione ha rispettato tutte le richieste dando la disponibilità alla ricollocazione del personale delle Province e Città Metropolitane inserendo i resti assunzionali a disposizione nel portale “mobilità.gov.it”, cosicché può procedere ad effettiva assunzione a seguito della chiusura definitiva dei processi di ricollocazione del personale interessato, secondo la disciplina del DM del 14 settembre 2015, comunicata dalla Funzione Pubblica;

Vista l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016 n.160 (decreto Enti locali) che prevedono in sintesi quanto segue:

- *Gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari ad una percentuale variabile di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;*

- *cessazioni intervenute nel 2014: 60% della spesa per la generalità degli enti, 80% per gli enti con rapporto di spesa di personale su spesa corrente inferiore al 25% se le assunzioni sono effettuate entro il 2016;*
- *cessazioni intervenute nel 2015: 25% della spesa per la generalità degli enti, 100% per gli enti con rapporto di spesa di personale su spesa corrente inferiore al 25% se le assunzioni sono effettuate entro il 2016, 75% per gli enti inferiori a 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in dissesto (cfr. Decreto Ministero dell'Interno del 24 luglio 2014);*
- *cessazioni intervenute nel 2016: 25% della spesa per la generalità degli enti, 75% per gli enti inferiori a 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in dissesto;*

- *A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.*

Rilevato in particolare che l'art. 16 della Legge 160/2016 ha introdotto:

- un regime di maggior favore per i Comuni inferiori a 10.000 abitanti, prevedendo la possibilità di utilizzare il 75% della spesa del personale cessato nell'anno precedente in luogo della ordinaria percentuale del 25% introdotta dalla legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016);
- ha abrogato la lettera a) dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove si prevedeva che:
 - 1.557. *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";*
- ha disposto che nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle Province, i Comuni e le Città Metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità.

Atteso che:

- nell'anno 2015 si è reso vacante n. 1 posto di cat. C1 (pos. Ec. C5) a tempo pieno (36 ore) per pensionamento;
- nell'anno 2016 si è reso vacante al 29 dicembre 2016, n. 1 posto di cat. D1 (pos. Ec. D1) a tempo parziale (18 ore) per dimissioni;

Ribadito che ai fini della ricognizione delle cessazioni per il calcolo dell'utilizzo dei resti e delle facoltà assunzionali relativamente al triennio precedente e quindi alle cessazioni avvenute negli anni 2014, 2015, 2016, occorre far riferimento all'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015, come convertito nella L. 125/2015, che integra l'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, come convertito nella L. 114/2014, nonché alla deliberazione n. 28/2015 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale si rimarca che il riferimento al triennio precedente è da intendersi in senso dinamico con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;

Dato atto che dalla ricognizione delle cessazioni avvenute negli anni 2015 e 2016, risulta una capacità assunzionale di € 33.004,45;

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 che dispone l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza, il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 48, comma 1, del D.lgs.198/2006 che dispone il divieto di assunzione a qualsiasi titolo in caso di mancata adozione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;

Visto il comma 4, dell'art. 76 del decreto-legge 25/6/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008, n. 133 e successivamente modificato, da ultimo, dal D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con L. 22/12/2011, n. 214 e, a decorrere dal 1/1/2012, dalla legge 12/11/2011, n. 183, a mente del quale *"In caso di mancato rispetto del patto di*

stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale”;

Atteso che il comma 5 ter, dell'art. 3, del Decreto Legge n. 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014, estende anche agli enti locali i principi contenuti nel D.L. n. 101/2013, convertito nella L. n. 125/2013, all'art. 4, comma 3, in ordine alla subordinazione dell'avvio di nuove procedure concorsuali, alla verifica di vincitori collocati in graduatorie di selezione pubblica ancora vigenti;

Visto l'art. 9 della Legge 16/01/2003 n.3 che prevede che gli Enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate nel regolamento;

Visto l'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003, n. 350 il quale prevede che, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

Dato atto che:

- la programmazione triennale dei fabbisogni di personale ed il piano occupazionale sono elaborati sulla base delle richieste formulate dai responsabili dell'ente, previa verifica delle possibilità assunzionali consentite e delle disponibilità di spesa previste nel bilancio pluriennale 2017/2019;

- come ribadito di recente nella relazione accompagnatoria al D.L. 90-2014, *“prima di procedere a nuove assunzioni le pubbliche amministrazioni” sono “comunque tenute a verificare l'impossibilità di coprire posti vacanti facendo ricorso alla mobilità (art. 39 comma 3 della legge 449 del 1997”* e pertanto il Comune di Favria è tenuto a privilegiare l'istituto della mobilità quale strumento di reclutamento del nuovo personale;

Richiamati, pertanto, per quanto attiene le modalità di copertura con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei posti vacanti in dotazione organica:

- l'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, che dispone: *“Per esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35.”*;

- le norme vigenti in materia di mobilità di personale, ed in particolare gli artt. 30 e 34-bis del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;
- il comma 2-bis del citato art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, a mente del quale *“...le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. ...omissis... il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”*;

Ricordato che in caso di mobilità è possibile derogare alla capacità assunzionale e quindi si può procedere alla copertura dei posti nella misura del 100% dei cessati, sempre a condizione che il Comune:

- a) rispetti il limite della spesa complessiva del personale;
- b) risulti in linea con le regole dettate dal patto di stabilità interno.

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 48 del 29/04/2015 ad oggetto: *“approvazione piano delle azioni positive – triennio 2015/2017”*
- n. 19 del 17/02/2016 ad oggetto: *“programma triennale del fabbisogno di personale 2016/2018 e piano annuale delle assunzioni”* in cui viene attestata l'assenza di personale in soprannumero o in eccedenza

Dato atto che, pertanto, in riferimento all'attuale quadro normativo in materia di personale, e in relazione alle esigenze di organico, alla capacità assunzionale 2017, l'amministrazione intende procedere alla modifica al regolamento disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi e al programma del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 nei seguenti termini:

1) REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

a) **all'art. 84 – Reclutamento del personale**, al comma 1, lett. a), dopo le parole *“delle professionalità esistente all'interno”* viene aggiunto il seguente periodo:

“e secondo i requisiti specifici e le prove di esame per l’accesso di cui all’appendice n. 3 “REQUISITI SPECIFICI E PROVE DI ESAME PER L’ACCESSO DALL’ESTERNO MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO AI POSTI IN ORGANICO PER I QUALI E’ RICHIESTO UN TITOLO SUPERIORE ALLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”, allegata al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale.”

b) **all’art. 124 – Criteri di copertura dei posti**, dopo il comma 2, è aggiunto il comma 2 bis nel testo che segue:
“2 bis. L’Ente si riserva anche di non accogliere le domande pervenute a suo insindacabile giudizio”

c) **all’art. 125 – Commissione per selezione**: il comma 4 è sostituito come segue:

“4. La commissione, inoltre, ha a disposizione per la valutazione del risultato del colloquio di tutti i candidati concorrenti un punteggio in trentesimi ed il candidato sarà ritenuto idoneo se avrà conseguito almeno il punteggio di 21/30. A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale la minore età.”

d) **all’art. 126 – Bando di mobilità**:

- è aggiunto il comma 1bis nel testo che segue:

“Ibis. Nell’avviso viene indicato il termine entro il quale possono essere presentate le istanze, il quale di norma non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso. “

- al comma 2, dopo le parole “redazione della graduatoria”, è aggiunto il periodo:

“e dovranno allegare il curriculum personale”

e) **all’art. 129 – Graduatoria**, al comma 4, dopo le parole “posto messo a bando”, è aggiunto il seguente periodo:

“L’utile collocazione in graduatoria non costituisce in alcun modo diritto dei partecipanti al trasferimento presso il Comune di Favria”

2) PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017/2019

L’amministrazione intende procedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 nei seguenti termini:

1. Piano assunzioni anno 2017:

- a) assunzione di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D1 – tempo pieno (36 ore/settimana) e indeterminato – area economico finanziaria;
- b) conferma proroga fino al 31/5/2017, per un massimo di 15 ore settimanali, di n. 1 posto a tempo parziale determinato cat. D, pos. Ec. D3, profilo professionale “Funzionario Direttivo” presso l’area polizia municipale e attività produttive” mediante l’istituto del distacco/comando, ex art. 14 CCNL 2004

2. Programma anno 2018:

Nessuna assunzione, salvo la copertura di posti che si dovessero rendere vacanti, nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, sia con riferimento ai limiti numerici sia con riferimento ai limiti di spesa;

3. Programma anno 2019

Nessuna assunzione, salvo la copertura di posti che si dovessero rendere vacanti, nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, sia con riferimento ai limiti numerici sia con riferimento ai limiti di spesa;

Dato atto che:

- il Comune di Favria, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico:

- a) attiverà le procedure di mobilità di cui al comma 1 del citato art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, e contestuale attivazione della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34-bis dello stesso D.Lgs di soggetti collocati in liste speciali di mobilità;
- b) esaurite senza esito le procedure di cui al punto precedente lett a), sarà esperito pubblico concorso per accesso dall’esterno, o stipula di convenzioni con altri enti locali, previa deliberazione di questo organo, per utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici per lo stesso profilo professionale;

- nelle more della definizione delle procedure di cui ai precedenti punti a) e b), si attiverà la procedura già avviata con deliberazione G.C. n. 137/16, mediante stipula di convenzione ex art. 14 C.C.N.L. 22/1/2004 ;

Dato, altresì, atto che, ad integrazione delle norme contenute nel regolamento comunale disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi, vengono formulate le seguenti direttive ai fini dell'espletamento delle procedure di mobilità per la copertura del posto vacante di cat. D nell'area economico finanziaria, in ordine ai requisiti di partecipazione

a) inquadramento giuridico nella cat. D e profilo professionale “istruttore direttivo contabile”

b) titolo di studio:

b1) diploma universitario o laurea triennale o laurea specialista o laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento nell'area contabile: economia e commercio, scienze bancarie, economia, scienze economiche aziendali ed equipollenti ed esperienza lavorativa certificata o certificabile presso pubbliche amministrazioni di almeno 1 anno nel settore ragioneria

in alternativa al punto b1)

b2) diploma di ragioneria ed esperienza lavorativa certificata o certificabile presso pubbliche amministrazioni di almeno 5 anni nel settore ragioneria

Preso atto che il Comune di Favria :

- ✓ ha registrato a consuntivo 2016 un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari al 29,49%
- ✓ presenta un rapporto tra dipendenti e popolazione pari a 1/272, inferiore al parametro fissato dal Decreto Ministero dell'Interno del 24 luglio 2014 per gli enti con popolazione da 5000 a 9999 ab (1 dipendente per 151 abitanti), avendo il Comune di Favria una popolazione di 5171 ab. e n. 19 dipendenti al 31.12.2015;
- ✓ ha rispettato il patto di stabilità interno, relativamente all'anno 2015 e prevede di rispettarlo anche per l'anno 2016;
- ✓ non è ente strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come definito dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. 267/2000 (come da rendiconto 2015 approvato);
- ✓ la previsione della spesa di personale relativa all'anno 2017, rispetta la media, sempre per la stessa tipologia di spesa, riferita al triennio 2011/2013, come previsto dal comma 557 quater della legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007), come inserito dalla Legge n. 114 del 11/8/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014;
- ✓ viene assicurata, in sede di bilancio di previsione annuale e pluriennale, la compatibilità finanziaria della spesa derivante dalla presente programmazione, a decorrere dal 1/5/2017;

Dato atto che della presente proposta di Programmazione Triennale del fabbisogno del personale viene data informazione ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria firmatarie del CCNL del Comparto “Regioni – Autonomie Locali” nonché alle RR.SS.UU., come previsto dagli artt. 7 e 8 del CCNL del Comparto “Regioni – Autonomie Locali” e dall'art. 6 del Dlgs 30.03.2001 n. 165;

Richiamata, in ultimo, la propria deliberazione n. 137 del 30/12/2016, con cui sono state fornite le direttive ai servizi comunali competenti in ordine alle modalità organizzative per sopperire provvisoriamente ed in via eccezionale alla situazione di criticità che si è venuta a creare nell'Area economico-finanziaria, tenuto conto che trattasi di assicurare la gestione di un servizio comunale infungibile e dove non sono presenti altri dipendenti in possesso di profili professionali idonei a ricoprire tale incarico, tra cui la stipula di una convenzione che preveda il distacco/comando parziale di 24/36 ore settimanali di dipendente pubblico di altri enti locali, inquadrato nella cat. D e con profilo professionale di Istruttore direttivo contabile;

Ritenuto, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, non disponendo attualmente della copertura economica per il finanziamento di tale progetto, ridurre il distacco/comando parziale a n. 18 ore settimanali;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2016/2018;

Visto il vigente regolamento per gli uffici e i servizi;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica e dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 ed all'art. 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché dell'art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'8/02/2013, allegato all'atto originale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

D E L I B E R A

1) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 33, del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12/11/2011, n. 183, del permanere dell'assenza di situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali dello stesso;

2) Di dare atto che la dotazione organica dell'Ente è quella risultante dagli allegati A) e B), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;

3) Di dare atto che, dalla ricognizione delle cessazioni per il calcolo dell'utilizzo dei resti e delle facoltà assunzionali, relativamente al triennio precedente e quindi alle cessazioni avvenute negli anni 2015, 2016, risulta una capacità assunzionale pari ad € 33.004,45;

4) Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento comunale disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 23/12/2010, così come modificato con deliberazione G.C. n. 3 del 13/1/2016:

a) **all'art. 84 – Reclutamento del personale**, al comma 1, lett. a), dopo le parole “delle professionalità esistente all'interno” viene aggiunto il seguente periodo:

“e secondo i requisiti specifici e le prove di esame per l'accesso di cui all'appendice n. 3 “REQUISITI SPECIFICI E PROVE DI ESAME PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO AI POSTI IN ORGANICO PER I QUALI E' RICHIESTO UN TITOLO SUPERIORE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO”, allegata al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale.”

b) **all'art. 124 – Criteri di copertura dei posti**, dopo il comma 2, è aggiunto il comma 2 bis nel testo che segue:
“2 bis. L'Ente si riserva anche di non accogliere le domande pervenute a suo insindacabile giudizio”

c) **all'art. 125 – Commissione per selezione**: il comma 4 è sostituito come segue:

“4. La commissione, inoltre, ha a disposizione per la valutazione del risultato del colloquio di tutti i candidati concorrenti un punteggio in trentesimi ed il candidato sarà ritenuto idoneo se avrà conseguito almeno il punteggio di 21/30. A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale la minore età.”

d) **all'art. 126 – Bando di mobilità**:

- è aggiunto il comma 1bis nel testo che segue:

“Ibis. Nell'avviso viene indicato il termine entro il quale possono essere presentate le istanze, il quale di norma non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso. “

- al comma 2, dopo le parole “redazione della graduatoria”, è aggiunto il periodo:

“e dovranno allegare il curriculum personale”

e) **all'art. 129 – Graduatoria**, al comma 4, dopo le parole “posto messo a bando”, è aggiunto il seguente periodo:

“L'utile collocazione in graduatoria non costituisce in alcun modo diritto dei partecipanti al trasferimento presso il Comune di Favria”

5) Di approvare il programma triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 nei seguenti termini, come risulta dall'allegato C) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

1. Piano assunzioni anno 2017:

a) assunzione di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D1 – tempo pieno (36 ore/settimana) e indeterminato – area economico finanziaria, con decorrenza dal 1/5/2017

b) conferma proroga fino al 31/5/2017, per un massimo di 15 ore settimanali, di n. 1 posto a tempo parziale determinato cat. D, pos. Ec. D3, profilo professionale “Funzionario Direttivo” presso l’area polizia municipale e attività produttive” mediante l’istituto del distacco/comando, ex art. 14 CCNL 2004

2. Programma anno 2018:

Nessuna assunzione, salvo la copertura di posti che si dovessero rendere vacanti, nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, sia con riferimento ai limiti numerici sia con riferimento ai limiti di spesa;

3. Programma anno 2019

Nessuna assunzione, salvo la copertura di posti che si dovessero rendere vacanti, nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, sia con riferimento ai limiti numerici sia con riferimento ai limiti di spesa;

6) Di dare atto che:

- prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico si provvederà:

- a) ad attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del citato art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, e contestuale attivazione della procedura di mobilità ai sensi dell'art. 34-bis dello stesso D.Lgs di soggetti collocati in liste speciali di mobilità;
- b) esaurite senza esito le procedure di cui al punto precedente lett a), sarà esperito pubblico concorso per accesso dall'esterno, previa deliberazione di questo organo, o stipula di convenzioni con altri enti locali per utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici per lo stesso profilo professionale;

- nelle more della definizione delle procedure di cui ai precedenti punti a) e b), si attiverà la procedura già avviata con deliberazione G.C. n. 137/16, mediante stipula di convenzione ex art. 14 C.C.N.L. 22/1/2004 ;

7) Di formulare, ad integrazione delle norme contenute nel regolamento comunale disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi, le seguenti direttive ai fini dell’espletamento delle procedure di mobilità per la copertura del posto vacante di cat. D nell’area economico finanziaria, in ordine ai requisiti di partecipazione:

- a) inquadramento giuridico nella cat. D e profilo professionale “istruttore direttivo contabile”
- b) titolo di studio:

b1) diploma universitario o laurea triennale o laurea specialista o laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento nell’area contabile: economia e commercio, scienze bancarie, economia, scienze economiche aziendali ed equipollenti ed esperienza lavorativa certificata o certificabile presso pubbliche amministrazioni di almeno 1 anno nel settore ragioneria

in alternativa al punto b1)

b2) diploma di ragioneria ed esperienza lavorativa certificata o certificabile presso pubbliche amministrazioni di almeno 5 anni nel settore ragioneria

8) Di dare altresì atto che il Comune di Favria :

- ✓ ha registrato a consuntivo 2015 un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari al 29,49%
- ✓ presenta un rapporto tra dipendenti e popolazione pari a 1/272, inferiore al parametro fissato dal Decreto Ministero dell’Interno del 24 luglio 2014 per gli enti con popolazione da 5000 a 9999 ab (1 dipendente per 151 abitanti), avendo il Comune di Favria una popolazione di 5171 ab. e n. 19 dipendenti al 31.12.2015;
- ✓ ha rispettato il patto di stabilità interno, relativamente all’anno 2015 e prevede di rispettarlo anche per l’anno 2016;
- ✓ non è ente strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come definito dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. 267/2000 (come da rendiconto 2015 approvato);
- ✓ la previsione della spesa di personale relativa all’anno 2017, rispetta la media, sempre per la stessa tipologia di spesa, riferita al triennio 2011/2013, come previsto dal comma 557 quater della legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007), come inserito dalla Legge n. 114 del 11/8/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014;
- ✓ viene assicurata, in sede di bilancio di previsione annuale e pluriennale, la compatibilità finanziaria della spesa derivante dalla presente programmazione, con decorrenza dal 1/5/2017

9) Di confermare che con la presente programmazione risultano rispettate le disposizioni normative dettate in materia di contenimento delle spese di personale in premessa citate, ragione per cui si può procedere ad attuare quanto ivi previsto;

- 10) Di riservarsi la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento normativo relativamente al triennio 2017/2019;
- 11) Di ridurre, a parziale modifica delle direttive fornite con propria deliberazione n. 137 del 30/12/2016, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, non disponendo attualmente della copertura economica per il finanziamento di tale progetto, il distacco/comando parziale di dipendente pubblico di altri enti locali, inquadrato nella cat. D e con profilo professionale di Istruttore direttivo contabile a n. 18 ore settimanali;
- 12) Di trasmettere la presente all'Organo di revisione contabile per gli adempimenti di competenza.
- 13) Di comunicare la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali di categoria ed alla rappresentanza sindacale dell'ente, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali;
- 14) Di dare atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica e dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti,, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 ed all'art. 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché dell'art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'8/02/2013, allegato all'atto originale;
- 15) Di dare atto che ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 267/2000 la presente viene comunicata in elenco ai capigruppo consiliari;
- 16) Di dichiarare, previa apposita e distinta votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/00.